

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

25 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 25 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARZINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIOCCHETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 243 -

OGGETTO:

Legge Regionale 09.07.1998, n. 26, comma, 9 art. 8 - Garante regionale del Servizio Idrico Integrato



OGGETTO: Legge Regionale 09.07.1998, n. 26, comma, 9 art. 8 - Garante regionale del Servizio Idrico Integrato



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante le disposizioni in materia di risorse idriche;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 "Norme di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTO l'articolo 8 della suddetta legge regionale 26/98 con il quale, allo scopo di promuovere ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Servizio Idrico Integrato nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge 36/94, è stata istituita la figura del Garante regionale del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0045 del 09.02.05 che nomina l'Avv. Lucia Pizzurra Garante regionale del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che il Garante regionale del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dei commi 9 e 10 del citato art. 8, presta la propria attività a tempo pieno per la durata di anni cinque e non può essere riconfermato;

CHE il comma 9 del citato articolo 8 stabilisce che al Garante regionale è attribuito un compenso determinato in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici in base all'art. 21 della legge 36/94;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2001 con il quale, ai sensi del comma 3 del citato articolo 21 della legge 36/94 è stato determinato in lire 240 milioni il compenso annuo onnicomprensivo, inclusi gli oneri sociali, spettante al Presidente del suddetto Comitato di Vigilanza;

RITENUTO che, per analogia, il compenso spettante al Garante regionale del Servizio Idrico Integrato può essere determinato in Euro 99.160,00=, pari all'80% del compenso determinato per il Presidente del Comitato di Vigilanza, tenuto conto che le attività di vigilanza e di tutela degli interessi degli utenti sono espletate dal garante nell'ambito del territorio regionale;

VISTO l'allegato schema di contratto di diritto privato regolante i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico conferito dalla Regione Lazio all'Avv. Lucia Pizzurra;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale 26/98, agli oneri derivanti dal compenso spettante al Garante regionale si dovrà provvedere mediante l'utilizzo dei fondi iscritti nel capitolo R21404 del bilancio regionale;

Considerato altresì, che il presente atto non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA

1. Di determinare, in applicazione del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 in Euro 99.160,00= (novantanovemilacentosessanta/00) il compenso annuo lordo onnicomprensivo, inclusi gli oneri sociali, spettanti al Garante regionale del Servizio Idrico Integrato.
2. Di approvare l'allegato schema di contratto.
3. Con successivo atto il Direttore del Dipartimento "Territorio" impegnerà le spese nascenti sull'apposito capitolo di bilancio di previsione 2005.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 FEB. 2005



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO



N. del

Il giorno del mese di dell'anno 2005, presso la Presidenza della Regione Lazio in
Colombo, 212 - Roma, con la scrivente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma
dell'art. 1372 del Codice Civile;

Premesso che:

- con l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali nonché l'indicazione delle modalità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato, all'interno di ciascuno di essi, da parte di un unico soggetto gestore;
- con la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Lazio ha individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali del territorio regionale e disciplinato le modalità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- con la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 26 "Norme di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36", con l'articolo 8, con lo scopo di promuovere ogni possibile iniziativa tesa a garantire i livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Servizio Idrico Integrato nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell'art. 21, comma 58 della legge 36/94, è stata istituita la figura del Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che

- attualmente l'organizzazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato nel Lazio è in avanzato stato di attuazione essendo stati già individuati quattro dei cinque Gestori Unici negli Ambiti Territoriali Ottimali del territorio regionale;
- la figura del Garante regionale del Servizio Idrico Integrato è stata istituita per lo svolgimento di attività di analisi e di valutazione della qualità dei servizi forniti negli Ambiti Territoriali Ottimali, anche al fine di formulare proposte ed assumere iniziative;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0045/2005 con il quale l'Avv.to Lucia Pitzurra, nata a Taranto il 22.04.1969 è stata nominata, ai sensi del comma 9 dell'art. 8 della L.R. 9 luglio 1998, n° 26, Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato;

Preso atto che l'Avv.to Lucia Pitzurra ha comunicato di accettare l'incarico conferitole con il succitato Decreto

Tanto premesso

Tra

La Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00147 Roma Codice Fiscale 80143490581, rappresentata nel presente atto dal Presidente, On. Francesco Storace, nato a il domiciliato per la carica ricoperta nella sede dell'Amministrazione Regionale sopra indicata

E

L'Avv.to Lucia Pitzurra, nata a Taranto, il 22.04.1969 e residente in Roma, Via F. Civinnini, 85, codice fiscale PTZ.LCU 69D62 L049E;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Compiti e funzioni

Il Garante svolge in piena autonomia ed indipendenza di giudizio i compiti e le funzioni attribuitigli ed elencate dall'art. 8 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n° 26.

Art. 3 – Sede di Lavoro

Il Garante ha sede presso la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

Art.4 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è di cinque anni, non rinnovabile, a decorrere dal

Art.5 – Trattamento economico

Il trattamento economico è quello fissato dalla delibera di Giunta Regionale n° del

Art.6 – Onnicomprensività del trattamento economico

Il compenso annuo lordo è onnicomprensivo, inclusi anche gli oneri sociali a carico della Regione e l'eventuale I.V.A.. Tale compenso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Garante dall'art. 8 della Legge Regionale n. 26/98, con l'esclusione delle spese di trasferta.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

La Regione garantisce all'Avv.to Lucia Pitzurra che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente contratto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa nazionale in materia.

Art. 9 – Foro competente

Per tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente il foro di Roma.

Art. 10 – Incompatibilità

L'Avv.to Lucia Pizzurra dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il presente contratto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni ed Enti pubblici che ostino all'esecuzione del presente contratto, né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in caso, a fare pervenire l'eventuale prescritta autorizzazione.

Art. 11 – Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo (ai sensi del DPR n. 64/72 – Tabella art. 25) e da registrazione (ai sensi del DPR n. 131/86 – Tabella art. 10).

Il Garante.

Il Presidente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. vengono espressamente accettate, con la sottoscrizione della presente clausola, le prescrizioni dei succitati art. 2 (Compiti e Funzioni), art. 4 (Durata del contratto), art. 5 (Trattamento economico), art. 6 (Omnicomprensività del trattamento economico), art. 9 (Foro competente), art. 10 (Incompatibilità).

Roma, li

Il Garante.

Il Presidente

